Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 novembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1978, n. **669**.

Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data di entrata in vigore della presente legge possano fornire prove di data certa relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi svolti tra il 1° gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attività indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, numero 2388, scoperti di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, è attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa, devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* deve avvenire entro trenta giorni dalla data di approvazione del decreto.

Art. 2.

Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 3.

Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro.

Qualora i rappresentanti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate.

La commissione di cui al primo comma:

1) delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della delibera stessa;

2) esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla loro ricezione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 4.

Entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3, è stabilita un'addizionale da applicare all'aliquota contributiva prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in misura tale da consentire, entro il termine massimo di dieci anni, la copertura degli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effetto della presente legge, calcolati con i criteri previsti per la costituzione delle rendite di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'addizionale di cui sopra è posta a carico per i due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sarà disposta la cessazione dell'addizionale qualora gli oneri assunti dalla gestione pensionistica dell'Ente predetto risultassero coperti pri-

ma della scadenza del termine stabilito con il decreto di cui al precedente comma. A tal fine, è tenuta una particolare evidenza contabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — PANDOLFI — PASTORINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **670.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione della Sacra Famiglia di Savigliano, in Savigliano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione della Sacra Famiglia di Savigliano, in Savigliano (Cuneo). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dall'opera diocesana della preservazione della fede, in Torino, con atto pubblico 6 febbraio 1976, n. 26959, di repertorio; dall'opera diocesana per la gioventù, in Torino, con atto pubblico 6 febbraio 1976, n. 26960 di repertorio; dalla rev. suor Margherita Ferrero con atto pubblico 30 luglio 1976, n. 27981 di repertorio, tutti a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano, e dalla rev. suor Lorenza Fiorito con atto pubblico 28 settembre 1976, n. 27892 di repertorio, a rogito Mario Portera, notaio in Savigliano, consistenti, rispettivamente, in un terreno con entrostante edificio, in Torino, via Feletto, 6; in un fabbricato ad uso abitazione, in Savigliano, via San Pietro, 1; in un appartamento in Torino, piazza della Consolata, 5 ed in un appezzamento di terreno in Savigliano; il tutto descritto nelle perizie giurate 17 settembre e 26 novembre 1976 del geom. Michele Angelo Valinotti e complessivamente valutato in L. 366.700.000 dagli uffici tecnici erariali di Torino e Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1978
Registro n. 19 Interno, foglio n. 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo dell'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Gerardo Amodio, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la suddetta regione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Andrea Isca è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche in sostituzione del dott. Gerardo Amodio, per l'esercizio delle funzioni di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 60

(8523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1978.

Attribuzione della quota variabile di tributi erariali per l'anno 1977 alle province di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per la attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla Regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;

90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 2.073,56425%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 223 miliardi 125.885.655.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 119.464 milioni per la provincia di Trento e di lire 160.821 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 7

(8524)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1978.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Adria, Bassano, Bressanone, Brunico, Cassino, Cervignano, Fidenza, Formia, Frosinone, Genova, Latina, Legnago, Orvieto, Padova, Pieve di Cadore, Poggio Mirteto, Schio e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di: Adria, Bassano, Bressanone, Brunico, Cassino, Cervignano, Fidenza, Formia, Frosinone, Genova, Latina, Legnago, Orvieto, Pa-

dova, Pieve di Cadore, Poggio Mirteto, Schio, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nella 12ª adunanza tenuta il 2 giugno 1977;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1436ª adunanza del 12 aprile 1978;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Adria, Bassano, Bressanone, Brunico, Cassino, Cervignano, Fidenza, Formia, Frosinone, Genova, Latina, Legnago, Orvieto, Padova, Pieve di Cadore, Poggio Mirteto, Schio, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di Adria

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Adria	1. Adria	1. Adria 2. Corbola 3. Papozze Località Cavanella Po (area amministrata dai comuni di Loreo e Adria) Località Mazzorno (area del comune di Taglio di Po)
2. Ariano Polesine	1. Ariano Polesine	1. Ariano nel Polesine (esclusa la località Gorino Veneto)
3. Cavarzere	1. Cavarzere	1. Cavarzere 2. Cona 3. Pettorazza Grimani Località Maronaro, area del comune di Correzzola (RU-CS Piove di Sacco, CD Padova)
4. Contarina	1. Contarina	1. Contarina (esclusa la località Ca' Pisani) 2. Donada 3. Loreo (esclusa la località Cavanella Po) 4. Rosolina 5. Taglio di Po (escluse le località Ca' Vendramin, Pisana, Oca, Gorino Sullam, Mazzorno e Ca' Lattis)
5. Porto Tolle	1. Porto Tolle	1. Porto Tolle Località Gorino Veneto (area del comune di Ariano nel Polesine) Località Ca' Vendramin, Gorino Sullam, Oca, Ca' Lattis e Pisana (area del comune di Taglio di Po) Località Ca' Pisani (area del comune di Contarina)

Distretto di Bassano del Grappa

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Bassano del Grappa	1. Bassano del Grappa	1. Bassano del Grappa, esclusa località Rubbio 2. Campolongo sul Brenta 3. Cartigliano 4. Cassola 5. Mussolente 6. Nove 7. Pove del Grappa 8. Romano d'Ezzelino 9. Rosà 10. Rossano Veneto 11. Solagna 12. Tezze sul Brenta Località Magnola, area del comune di Cismon del Grappa Località Colli Vecchi, area del comune di Borso del Grappa (R.U., C.S. Asolo, C.D. Montebelluna)
2. Asiago	1. Asiago	1. Asiago 2. Foza 3. Gallio 4. Roana 5. Rotzo
3. Cismon del Grappa	1. Cismon del Grappa	1. Cismon del Grappa esclusa località Magnola 2. Enego 3. S. Nazario 4. Valstagna
4. Marostica	1. Marostica	1. Marostica 2. Conco 3. Lusiana 4. Mason Vicentino 5. Molvena 6. Pianezze Località Salbeghi, area del comune di Salcedo (R.U. - C.S. Thiene, C.D. Schio, C.C. Verona) Località Rubbio, area del comune di Bassano del Grappa

Distretto di Bressanone

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Bressanone	1. Bressanone	1. Bressanone
		2. Chiusa
		3. Fortezza
		4. Funes
		5. Luson
		6. Naz Sciaves
		7. Rio Pusteria
		8. Rodengo
		9. Terento
		10. Vandoies
		11. Varna
		12. Velturno
		13. Villandro
2. Vipiteno	2. Vipiteno	1. Vipiteno
		2. Brennero
		3. Campo di Trens
		4. Racines
		5. Val di Vizze

Distretto di Brunico

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Brunico	1. Brunico	1. Brunico
		2. Chienes
		3. Falzes
		4. Gais
		5. Marebbe
		6. Perca
		7. Rasum Anterselva
		8. S. Lorenzo di Sebato
		9. S. Martino in Badia
		10. Valdaora
2. Campo Tures	1. Campo Tures	1. Campo Tures
		2. Predoi
		3. Selva dei Molini
		4. Valle Aurina
3. Dobbiaco	1. Dobbiaco	1. Dobbiaco
		2. Braies
		3. Monguelfo
		4. S. Candido
		5. Sesto
		6. Valle di Casies
		7. Villabassa

Distretto di Cassino

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Cassino	1. Cassino	1. Cassino
		2. Terelle
		3. S. Elia Fiumerapido
		4. S. Vittore del Lazio
		5. Cervaro
		6. Piedimonte S. Germano
		7. Villa S. Lucia
2. Alvito	1. Alvito	1. Alvito
		2. S. Donato Val Comino
		3. Vicalvi
3. Arce	1. Arce	1. Arce
		2. Rocca d'Arce
		3. Fontana Liri
		4. Santopadre
		5. Colfelice
4. Atina	1. Atina	1. Atina
		2. Villa Latina
		3. S. Biagio Saracinisco
		4. Settefrati
		5. Picinisco
		6. Belmonte Castello
		7. Gallinaro
		8. Casalvieri
		9. Casalattico
5. Pico	1. Pico	1. Pico
		2. Pastena
		3. S. Giovanni Incarico
6. Pontecorvo	1. Pontecorvo	1. Pontecorvo
		2. Aquino
		3. Castrocielo
7. Roccasecca	1. Roccasecca	1. Roccasecca
		2. Colle S. Magno
8. S. Giorgio a Liri	1. S. Giorgio a Liri	1. S. Giorgio a Liri
		2. Esperia
		3. Pignataro Interamma
		4. S. Apollinare
		5. S. Ambrogio sul Garigliano
		6. S. Andrea del Garigliano
		7. Vallemaio
		8. Ausonia
		9. Coreno Ausonio
		10. Castelnuovo Parano
9. Sora	1. Sora	1. Sora
		2. Broccostella
		3. Isola del Liri
		4. Castelliri
		5. Arpino
		6. Fontechiari
		7. Posta Fibreno
		8. Campoli Appennino
		9. Pescosolido
10. Vallerotonda	1. Vallerotonda	1. Vallerotonda
		2. Acquafondata
		3. Viticuso

Distretto di Cervignano del Friuli

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Cervignano del Friuli	1. Cervignano del Friuli	1. Cervignano del Friuli
		2. Aiello del Friuli
		3. Aquileia
		4. Campolongo al Torre
		5. Fiumicello
		6. Ruda
		7. Tapogliano
		8. Terzo d'Aquileia
		9. Torviscosa
		10. Villa Vicentina
2. Grado	1. Grado	1. Grado
3. Latisana	1. Latisana	1. Latisana
		2. Palazzolo dello Stella
		3. Precenicco
		4. Ronchis
		5. San Michele al Tagliamento (esclusa frazione di Bibione)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
4. Lignano Sabbiadoro	1. Lignano Sabbiadoro	1. Lignano Sabbiadoro Località Bibione frazione del comune di S. Michele al Tagliamento)
5. S. Giorgio di Nogaro	1. S. Giorgio di Nogaro	1. S. Giorgio di Nogaro 2. Carlino 3. Marano Lagunare 4. Muzzana del Turgnano 5. Porpetto

Distretto di Fidenza

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Fidenza . .	1. Fidenza .	1. Fidenza 2. Salsomaggiore Terme 3. Soragna Località Cà Zani (frazione del comune di Noceto) Località Boccto (frazione del comune di Busseto) Località Parola (frazione divisa fra i comuni di Fidenza, Fontanellato e Noceto)
	2. Pellegrino Parmense	4. Pellegrino Parmense
2. Busseto . .	1. Busseto	1. Busseto (esclusa la località Boceto) 2. Polesine Parmense 3. Zibello

Distretto di Formia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Formia . .	1. Formia	1. Formia 2. Gaeta 3. Itri
2. Fondi	1. Fondi .	1. Fondi 2. Lenola 3. Capodimele 4. Monte San Biagio
	2. Sperlonga	5. Sperlonga
3. Minturno .	1. Minturno .	1. Minturno 2. Castelforte 3. Santi Cosma e Damiano 4. Spigno Saturnia
4. Ponza . .	1. Ponza . .	1. Ponza
5. Ventotene	1. Ventotene . . .	1. Ventotene

Distretto di Frosinone

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Frosinone	1. Frosinone	1. Frosinone 2. Arnara 3. Boville Ernica 4. Ferentino 5. Monte S. Giovanni C. 6. Morolo 7. Patrica 8. Pofi 9. Ripi 10. Supino 11. Torrice 12. Veroli Località Quarticciola (appartenente al comune di Alatri)
2. Alatri .	1. Alatri	1. Alatri (esclusa la località Quarticciola) 2. Collepardo 3. Fumone 4. Guarcino 5. Vico nel Lazio
3. Anagni .	1. Anagni	1. Anagni 2. Sgurgola
4. Ceccano	1. Ceccano	1. Ceccano 2. Giuliano di Roma 3. Villa S. Stefano
	2. Castro dei Volsci	4. Castro dei Volsci 5. Amaseno 6. Vallecorsa
5. Ceprano	1. Ceprano	1. Ceprano 2. Falvaterra 3. Strangolagalli
6. Fiuggi	1. Fiuggi .	1. Fiuggi 2. Acuto 3. Piglio 4. Serrone 5. Torre Caietani 6. Trevi nel Lazio 7. Trivigliano Altipiani di Arcinazzo (località del comune di Arcinazzo Romano)
	2. Filettino	8. Filettino
	3. Paliano	9. Paliano

Distretto di Genova

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Genova . .	1. Genova .	1. Genova 2. Bogliasco 3. Campomorone 4. Ceranesi 5. Mele 6. Mignanego 7. Pieve Ligure 8. Sant'Olcese 9. Serra Riccò
	2. Bargagli . .	10. Bargagli 11. Davagna
2. Arenzano .	1. Arenzano .	1. Arenzano 2. Cogoleto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
3. Busalla	1. Busalla	1. Busalla 2. Casella 3. Crocefieschi 4. Fraconalto 5. Isola del Cantone 6. Montoggio 7. Ronco Scrivia 8. Savignone 9. Valbrevenna 10. Vobbia 11. Voltaggio
4. Campo Ligure .	1. Campo Ligure .	1. Campo Ligure 2. Masone 3. Rossiglione 4. Tiglieto
5. Torriglia . .	1. Torriglia . . .	1. Torriglia 2. Propata
	2. Rovegno	3. Rovegno 4. Fascia 5. Fontanigorda 6. Gorreto 7. Montebruno 8. Rondanina

Distretto di Latina

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Latina	1. Latina . 2. Pontinia . . . 3. Sezze . .	1. Latina 2. Pontinia 3. Sezze
2. Priverno . .	1. Priverno . . .	1. Priverno 2. Maenza 3. Prossedi 4. Roccagorga 5. Roccasecca dei Volsci 6. Sonnino
3. Sabaudia . . .	1. Sabaudia . .	1. Sabaudia 2. S. Felice Circeo
4. Sermoneta . . .	1. Sermoneta . . .	1. Sermoneta (esclusa la località di Doganella Ninfa centro diviso tra i comuni di Sermoneta e Cisterna di Latina) 2. Bassiano 3. Norma
5. Terracina . . .	1. Terracina . . .	1. Terracina

Distretto di Legnago

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Legnago	1. Legnago	1. Legnago 2. Angiari 3. Bevilacqua 4. Bonavigo 5. Boschi Sant'Anna 6. Castagnaro 7. Minerbe 8. Roverchiara 9. Terrazzo 10. Villa Bartolomea Località Bisatto, area del comune di Badia Polesine (R.U.-C.S. Badia Polesine, C.D. Rovigo, C.C. Venezia-Mestre)
2. Cerea	1. Cerea	1. Cerea 2. Casaleone 3. Concamarise 4. Sanguinetto
3. Cologna Veneta	1. Cologna Veneta	1. Cologna Veneta 2. Pressana 3. Roveredo di Guà 4. Veronella 5. Zimella
4. Nogara	1. Nogara . . .	1. Nogara 2. Gazzo Veronese

Distretto di Orvieto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Orvieto	1. Orvieto	1. Orvieto 2. Allerona 3. Castel Giorgio 4. Castel Viscardo 5. Porano
2. Acquapendente .	1. Acquapendente .	1. Acquapendente 2. Grotte di Castro 3. Onano 4. Proceno 5. S. Lorenzo Nuovo
3. Fabro	1. Fabro .	1. Fabro 2. Ficulle 3. Montegabbione 4. Monteleone 5. Parrano

Distretto di Padova

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Padova	1. Padova	1. Padova 2. Abano Terme 3. Albignasego 4. Cadoneghe 5. Casalserugo 6. Limena 7. Maserà di Padova 8. Montegrotto Terme 9. Noventa Padovana, esclusa la località Oltre Brenta 10. Ponte S. Nicolò 11. Rubano 12. Saccolongo 13. Selvazzano Dentro 14. Vigodarzere 15. Vigonza, esclusa la località Capriccio
	2. Saonara	16. Saonara 17. Legnaro 18. S. Angelo di Piove di Sacco Area del comune di Fossò (R.U. - C.S. Dolo, C.D. Venezia Mestre) ad ovest del fiume Brenta

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Battaglia Terme	1. Battaglia Terme	1. Battaglia Terme 2. Carrara S. Giorgio 3. Carrara S. Stefano 4. Galzignano
3. Campodarsego	1. Campodarsego	1. Campodarsego 2. Villanova di Camposampiero
4. Camposampiero	1. Camposampiero	1. Camposampiero 2. Borgoricco 3. Loreggia 4. Massanzago 5. Piombino Dese 6. S. Giorgio delle Pertiche 7. S. Giustina in Colle 8. Trebaseleghe 9. Villa del Conte
5. Cittadella	1. Cittadella	1. Cittadella 2. Carmignano di Brenta 3. Fontaniva 4. Galliera Veneta 5. Gazzo 6. Grantorto 7. S. Giorgio in Bosco 8. S. Martino di Lupari 9. S. Pietro in Gu 10. Tombolo
6. Conselve	1. Conselve	1. Conselve 2. Agna 3. Anguillara Veneta 4. Arre 5. Bagnoli di Sopra 6. Bovolenta 7. Candiana 8. Cartura 9. Terrassa Padovana 10. Tribano
7. Mestrino	1. Mestrino	1. Mestrino 2. Veggiano
8. Piazzola sul Brenta	1. Piazzola sul Brenta	1. Piazzola sul Brenta, esclusa la località Consorti 2. Campo S. Martino 3. Curtarolo
9. Piove di Sacco	1. Piove di Sacco	1. Piove di Sacco 2. Arzergrande 3. Brugine 4. Campolongo Maggiore 5. Codevigo 6. Correzzola, esclusa la località Marinaro (R.U. C.S. Cavarzere, C.D. Adria) 7. Polverara 8. Pontelongo
10. Stra	1. Stra	1. Stra, esclusa la località Paluello (R.U. C.S. Dolo, C.D. Venezia-Mestre) 2. Vigonovo Capriccio, area del comune di Vigonza Oltre Brenta, area del comune di Noventa Padovana Area del comune di Fiesso d'Artico (R.U. C.S Dolo, C.D. Venezia-Mestre) ad ovest di via Piolchella
11. Treponti	1. Treponti	1. Teolo 2. Cervarese S. Croce 3. Rovolon 4. Torreglia 5. Vò
12. Villafranca Padovana	1. Villafranca Padovana	1. Villafranca Padovana 2. Campodoro Consorti, area del comune di Piazzola sul Brenta

Distretto di Pieve di Cadore

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pieve di Cadore	1. Pieve di Cadore	1. Pieve di Cadore 2. Calalzo di Cadore 3. Cibiana di Cadore 4. Domegge di Cadore 5. Lorenzago di Cadore 6. Lozzo di Cadore 7. Perarolo di Cadore 8. Valle di Cadore
	2. Vigo di Cadore	9. Vigo di Cadore
2. Auronzo di Cadore	1. Auronzo di Cadore	1. Auronzo di Cadore, esclusa località Misurina (R.U., C.S., C.D. Cortina d'Ampezzo)
3. Borca di Cadore	1. Borca di Cadore	1. Borca di Cadore 2. Vodo Cadore
4. S. Stefano di Cadore	1. S. Stefano di Cadore	1. S. Stefano di Cadore 2. Comelico Superiore 3. Danta 4. San Nicolò di Comelico 5. San Pietro di Cadore 6. Sappada

Distretto di Poggio Mirteto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Poggio Mirteto .	1. Poggio Mirteto .	1. Poggio Mirteto 2. Civitella San Paolo 3. Fara in Sabina 4. Fiano Romano 5. Filacciano 6. Montopoli di Sabina 7. Nazzano 8. Ponzano Romano (esclusa isola amministrativa di Acquaforte) 9. Toffia 10. Torrita Tiberina 11. Castelnuovo di Farfa 12. Montenero Sabino 13. Monte San Giovanni in Sabina 14. Poggio Catino 15. Salisano 16. Mompeo
2. Forano	1. Forano	1. Forano 2. Selci 3. Cantalupo in Sabina 4. Collevecchio 5. Stimigliano Acquaforte (isola amministrativa del comune di Ponzano Romano)
3. Frasso Sabino .	1. Frasso Sabino .	1. Frasso Sabino 2. Casaprota 3. Poggio Nativo 4. Monteleone Sabino 5. Poggio Moiano 6. Poggio San Lorenzo 7. Scandriglia
4. Orvinio	1. Orvinio . .	1. Orvinio 2. Pozzaglia Sabino 3. Turania
	2. Collalto Sabino.	4. Collalto Sabino 5. Collegiove 6. Nespolo
5. Rocca Sinibalda	1. Rocca Sinibalda	1. Rocca Sinibalda 2. Belmonte in Sabina 3. Colle di Tora 4. Castel di Tora 5. Concerviano 6. Longone Sabino 7. Torricella in Sabina Stipes (isola amministrativa del comune di Ascrea
	2. Ascrea . . .	8. Ascrea (esclusa l'isola amministrativa di Stipes) 9. Paganico Sabino
	3. Varco Sabino .	10. Varco Sabino 11. Marcetelli
6. Torri in Sabina	1. Torri in Sabina	1. Torri in Sabina 2. Casperia 3. Roccantica 4. Tarano 5. Montebuono

Distretto di Schio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Schio	1. Schio	1. Schio 2. Male 3. Marano Vicentino 4. Monte di Malo 5. Piovene Rocchette 6. San Vito di Leguzzano 7. Santorso 8. Torrebelvicino 9. Valli del Pasubio
2. Arsiero	1. Arsiero	1. Arsiero 2. Laghi 3. Lastebasse 4. Pedemonte 5. Posina 6. Tonezza del Cimone 7. Valdastico 8. Velo d'Astico
3. Recoaro Terme .	1. Recoaro Terme .	1. Recoaro Terme, esclusa località Bonomini
4. Thiene	1. Thiene	1. Thiene 2. Breganze 3. Caltrano 4. Calvene 5. Carré 6. Chiuppano 7. Cogollo del Cengio 8. Fara Vicentino 9. Lugo di Vicenza 10. Montecchio Precalcino 11. Salcedo, esclusa località Salbeghi (R.U. - C.S. Marostica, C.D. Bassano del Grappa, C.C. Venezia-Mestre) 12. Sarcedo 13. Villaverla 14. Zanè 15. Zugliano
5. Valdagno . . .	1. Valdagno . . .	1. Valdagno 2. Brogliano 3. Castelgomberto 4. Cornedo Vicentino 5. Trissino Località Bonomini, area del comune di Recoaro Terme

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1978.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 16, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il successivo decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso base è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il successivo decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente ridotto al 15,55 per cento;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,50 %, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 3 maggio 1978, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesi-

stesti per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37

(8328)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonchè nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, n. 342, con il quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale per il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché per il consiglio di amministrazione dell'Ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1963, n. 413, operante anch'esso presso la predetta Direzione generale;

Visto il fonogramma 14 febbraio 1978, n. 8311, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, con il quale viene disposto per tutte le amministrazioni il rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dalla succitata data del 29 ottobre al 10 dicembre 1978;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con il citato decreto ministeriale 23 marzo 1978, n. 382, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione indicati nelle premesse sono indette per il giorno 10 dicembre 1978 anziché per il giorno 29 ottobre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8527)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Autorizzazione all'ufficio di igiene del comune di Perugia a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dalla assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1963, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Vista la lettera n. 4902/M/77 del 28 agosto 1978 della regione Umbria, riguardante la richiesta dell'assessore al dipartimento per i servizi sociali intesa ad ottenere per l'ufficio di igiene del comune di Perugia l'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

L'ufficio di igiene del comune di Perugia è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8481)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1978.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana;

Visto il telestato prot. n. 5843 del 6 settembre 1978, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze fa presente la necessità di nominare, quale presidente e vice presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Isidoro Alberti e della dott.ssa Giuliana Germani, trasferiti ad altre sedi, il dott. Salvatore Valastro, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze ed il segretario principale sig. Augusto Malfetti;

Decreta:

Il dott. Salvatore Valastro ed il sig. Augusto Malfetti sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, in sostituzione del dott. Isidoro Alberti e della dott.ssa Giuliana Germani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8486)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1978.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il quale è stata costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto il telestato prot. n. 5844 del 6 settembre 1978, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze fa presente la necessità di nominare, quale presidente e vice presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Isidoro Alberti e della dott.ssa Giuliana Germani, trasferiti ad altre sedi, il dott. Salvatore Valastro, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze ed il segretario principale sig. Augusto Malfetti;

Decreta:

Il dott. Salvatore Valastro ed il sig. Augusto Malfetti sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana, in sostituzione del dott. Isidoro Alberti e della dott.ssa Giuliana Germani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8487)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel Salone nazionale « Fai da te hobby », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Salone nazionale « Fai da te hobby », che avrà luogo a Milano dal 29 novembre al 3 dicembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8484)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mav '78 - XVII Mostre dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mav '78 - XVII Mostre dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi », che avrà luogo a Padova dal 7 al 10 dicembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8485)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », che avrà luogo a Foggia dal 23 al 26 novembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8483)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio olcese veneziano, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di cotone grezzo Sudan di origine e provenienza Svizzera la ditta Cotonificio olcese veneziano di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 53.453,91 di cui al mod. *B*-Import n. 3392162 rilasciato dalla Banca agricola milanese in data 31 luglio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 29 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di giorni trenta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 494137 del 16 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a difficoltà logistiche dell'azienda che vedeva concentrate nello stesso periodo, peraltro concomitante con le ferie estive, numerose importazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 novembre 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio olcese veneziano mediante fidejussione della Banca agricola milanese nella misura del 5 % di US $ 53.453,91 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

(8411) p. *Il Ministro*: BERNARDI

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Corcom S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di filati di cotone di origine e provenienza Svizzera la ditta Corcom S.r.l. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di $ 57.195,33, di cui al mod. 1 Trans n. 1095 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 16 giugno 1976, in quanto la fornitura era originariamente destinata al transito (solo in seguito è stata importata definitivamente).

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 14 ottobre e 20 dicembre 1976 con ritardi, quindi, di giorni cinquantotto e giorni centoventiquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817904 del 2 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al fatto che la merce, originariamente destinata al transito, è stata poi importata definitivamente a seguito di valutazioni economiche e di mercato effettuate dallo operatore;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 10 marzo 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Corcom S.r.l. mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino nella misura del 5% di $ 57.195,33 di cui al mod. 1 Trans sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8414)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La Zanzara - Manifattura filati S.p.a., in Sandigliano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchine tessili di origine e provenienza Germania Occidentale la ditta Manifattura La Zanzara S.p.a. di Sandigliano ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 395.000 (quota 20 %) di cui al mod. *B*-Import n. 4842728 rilasciato dalla Banca Sella di Biella in data 3 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 27 luglio e 12 novembre 1976 con un ritardo, quindi, di cinque-nove mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 891545 del 4 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla indisponibilità, da parte della medesima, a ricevere la merce in conseguenza del fatto che lo stabilimento al quale la stessa era destinata, non era ancora completato, per cui si rese necessario uno spostamento dei termini di consegna;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza pervenuta il 7 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura La Zanzara S.p.a. mediante fidejussione della Banca Sella di Biella nella misura del 5% di D.M. 395.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8413)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. Industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di ricambio per motocicli, autovetture e motozappe marca Honda di origine e provenienza Giappone, la ditta I.A.P. Industriale S.p.a. di Atessa (Chieti) ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 10.790.802 di cui al mod. *B*-Import n. 3880808 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Bologna in data 14 settembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 aprile e 4 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di giorni centonovantasette e giorni duecentodue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 230311 del 3 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a non meglio precisate contestazioni sorte con la Casa madre giapponese « Honda Motor Co.Ltd », per via della non conformità all'ordine di certe parti di ricambio;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 7 aprile 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto neppure corredati da idonea documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. Industriale S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Bologna nella misura del 5 % di Yen 10.790.802 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8412)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di asciugamani in spugna di cotone del valore complessivo di Rmby 378.500, di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Standa magazzini S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 9.479.584 = Rmby 26.780 di cui al mod. *B*-Import numero 4981600, rilasciato dal Banco Lariano di Milano in data 20 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 25 gennaio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni cinquecentoventotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490522 del 4 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che la merce rimase per lungo tempo in giacenza presso gli spazi doganali a causa dell'esaurimento del contingente all'importazione dalla Cina per il 1974 ed a seguito dell'introduzione, da parte di questo Ministero in data 22 gennaio 1975, di nuove disposizioni che prevedono, al riguardo, l'ottenimento di una specifica autorizzazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza pervenuta il 7 luglio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il pagamento anticipato è stato disposto succesivamente alla modifica del regime di importazione per le merci originarie della Cina;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Standa magazzini di Milano mediante fidejussione del Banco Lariano di Milano nella misura del 5 % di Lit. 9.479.584, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8419)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1978.

Autorizzazione all'esattoria consorziale di Genova al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Genova ed Imperia ha chiesto, per l'esattoria consorziale di Genova, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria consorziale di Genova, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che i competenti organi periferici, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, hanno assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonché degli interessi dei contribuenti e considerato che, per quanto riguarda lo schedario su supporti magnetici, l'istituto istante si è impegnato a riprodurre su carta, a richiesta, le schede dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Genova e Imperia, quale titolare dell'esattoria consorziale di Genova, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974, nonché alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(8526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978:

Naso Natale, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nella sede di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gianferro Pacifico.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nella sede di Castelfiorentino, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naso Natale.

Naso Natale, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nella sede di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gianferro Pacifico.

(8569)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Boxes Feltre» a r.l., in Milano

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1978 la società cooperativa «Boxes Feltre» a r.l., in Milano, costituita per rogito De Marchi Paolo in data 12 gennaio 1970, rep. n. 6050, reg. soc. 141318, è stata sciolto, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giancarlo Franceschinis.

(8659)

Scioglimento della società «Cooperativa di consumo fra lavoratori di Zinasco Vecchio» a r.l., in Zinasco

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1978 la società «Cooperativa di consumo fra lavoratori di Zinasco Vecchio» a r.l., in Zinasco (Pavia), costituita per rogito Corbellini Vittorio in data 13 agosto 1953, rep. n. 11145/2905, reg. soc. 2237, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Ferrari Francesco.

(8660)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° aprile 1978 al 30 giugno 1978

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Istituto biochimico Minerva S.r.l.	Castellanza (Varese), via G. Borri, 40	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5721 dell'11-4-1978	Modifica denominazione sociale
2	Azienda farmaceutica italiana di Giuseppe, Enrico e Roberto Callegari S.n.c.	Sumirago (Varese), via De Gasperi, 42	Id.	D.M. n. 5723 dell'11-4-1978	Id.
3	Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. e Ibi Sud S.p.a. (Officina comune)	Aprilia (Latina), via di Fossignano, 2	Spec. med.	D.M. n. 5726 del 27-4-1978	Estensione
4	L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a.	Scandicci (Firenze), via Pisana, 458	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5727 dell'11-4-1978	Trasf. aut.
5	Wells farmaceutici . . .	Milano, via Semplicità, 1	Spec. med.	D.M. n. 5738 del 13-5-1978	
6	San Carlo farmaceutici S.p.a. e laboratori medici S.r.l. (Officina comune)	Pomezia (Roma), loc. Santa Palomba	Id.	D.M. n. 5747 del 18-4-1978	
7	Laboratorio farmaceutico Barlocco, Farge e Giuseppe Giusto (Officina comune)	Genova, via Tortona, 12	Id.	D.M. n. 5748 del 18-4-1978	
8	Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico	San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana, chilometro 11,2	Id.	D.M. n. 5751 del 6-5-1978	Estensione
9	Carlo Erba S.p.a., Farmaceutici Italia S.p.a. e Archifar - Laboratori chimico farmacologici S.p.a. (Officina comune)	Milano, via Imbonati, 24	Id.	D.M. n. 5757 del 16-6-1978	
10	Id.	Ascoli Piceno, loc. Marino del Tronto	Id.	D.M. n. 5759 del 16-6-1978	
11	Id.	Milano, via Bezzi, 24	Id.	D.M. n. 5755 del 16-6-1978	

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Istituto chimico italiano Milano (I.C.I.M.)	Milano, via Hermada, 15	Spec. med. chim.	D.M. n. 5732 dell'1-4-1978	
2	Laboratorio farmaceutico Barlocco	Genova, via Pasquale Berghini, 28/B (ora via Sanotlini, 10)	Id.	D.M. n. 5733 del 18-4-1978	
3	Farge S.r.l.	Genova, via Tortona, 12	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5734 del 18-4-1978	
4	Laboratorio farmaceutico Giusto Giuseppe	Genova-Quarto, via V Maggio, 75	Spec. med. chim.	D.M. n. 5735 del 18-4-1978	
5	Wells farmaceutici	Milano, via C. Menotti, 34	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5737 del 13-5-1978	
6	I.P.F.I. Industria prodotti farmaceutici italiani	Milano, via F. Nullo, 17	Id.	D.M. n. 5744 del 25-5-1978	
7	Laboratorio farmaceutico dott. Medici	Sesto San Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio n. 427	Id.	D.M. n. 5745 del 18-4-1978	
8	San Carlo farmaceutici	Pomezia (Roma), loc. Santa Palomba Tor Maggiore	Id.	D.M. n. 5746 del 18-4-1978	
9	Archifar	Milano, via Trivulzio, 18	Id.	D.M. n. 5753 del 16-6-1978	
10	Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a. (Officina comune)	Milano, via Bezzi, 24	Spec. med.	D.M. n. 5754 del 16-6-1978	
11	Carlo Erba S.p.a.	Milano, via Imbonati, 24	Spec. med. chim e biol.	D.M. n. 5756 del 16-6-1978	
12	Farmitalia S.p.a. e Carlo Erba S.p.a. (Officina comune)	Ascoli Piceno, loc. Marino del Tronto	Spec. med.	D.M. n. 5758 del 16-6-1978	
13	Laboratorio farmaceutico Alpino S.a.s.	Verona, via Carlo del Prete, 10	Spec. med. chim.	D.M. n. 5761 dell'1-6-1978	

(8321)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Palermo:

« 13-PA »: Francesco di Fede, piazza Marina, 11/12 (due punzoni);

« 102-PA »: Amato Antonino, piazza G. Meli, 5 (un punzone).

(8653)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chiuro

Con decreto 15 luglio 1978, n. 1382 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato ai terreno in fregio alla sponda destra della Valfontana in comune di Chiuro (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, particella 162, della superficie di mq 105 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 dicembre 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8570)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Forgaria nel Friuli

Con decreto 15 luglio 1978, n. 1563, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tagliamento in località « ex Cava Pakar » in comune di Forgaria nel Friuli (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37, mappali vari per mq 29.052 nonchè quella parte di mq 52.705 compresa dalle precedenti particelle e non censite come « acque esenti da estimo » ed il fabbricato insistente sul mappale 157 per una superfice complessiva di mq 81.757 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato in data maggio 1977 in scala 1:1000 dallo ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8571)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Calabria.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978, n. 1809, l'avvocato Giovanni Pietro De Figueiredo è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica della Calabria in sostituzione dell'avv. Filippo Maria Capece Minutolo.

(8656)

Sostituzione della segretaria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978, n. 1813, la signorina Laura Del Vecchio è stata nominata segretaria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche in sostituzione del sig. Bruno Tomucci.

(8657)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 31 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	789,55	789,55	789,30	789,55	789,60	789,55	789,45	789,55	789,55	789,55
Dollaro canadese	677,80	677,80	676 —	677,80	677,80	677,80	677,50	677,80	677,80	677,80
Franco svizzero	532,40	532,40	531,75	532,40	542,80	532,40	532 —	532,40	532,40	532,40
Corona danese	164,73	164,73	165,15	164,73	164,65	164,73	164,65	164,73	164,73	164,70
Corona norvegese	169,32	169,32	169,50	169,32	169,25	169,32	169,23	169,32	169,32	169,30
Corona svedese	192,11	192,11	192 —	192,11	192,08	192,11	192,13	192,11	192,11	192,10
Fiorino olandese	421,70	421,70	420 —	421,70	421 —	421,70	421,40	421,70	421,70	421,70
Franco belga	29,10	29,10	29,10	29,10	29,05	29,10	29,075	29,10	29,10	29,10
Franco francese	199,88	199,88	197,95	199,88	197,15	197,15	197,86	199,88	199,88	199,85
Lira sterlina	1654 —	1654 —	1651,75	1654 —	1653,18	1654 —	1651 —	1654 —	1654 —	1654 —
Marco germanico	456,15	456,15	456 —	456,15	455,75	456,15	455,80	456,15	456,15	457,15
Scellino austriaco	62,427	62,427	62,20	62,427	62,30	62,43	62,31	62,427	62,427	62,40
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,20	18,15	18,28	18,15	18,25	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,717	11,717	11,70	11,717	11,70	11,72	11,718	11,717	11,717	11,70
Yen giapponese	4,482	4,482	4,4597	4,482	4,46	4,48	4,475	4,482	4,482	4,48

Media dei titoli del 31 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,275
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,900
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	83,525
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	88,060
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,300
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,825
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,575
» » » 10 % 1- 1-1981	95,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	789,50
Dollaro canadese	677,65
Franco svizzero	532,20
Corona danese	164,69
Corona norvegese	169,275
Corona svedese	192,12
Fiorino olandese	421,55
Franco belga	29,087
Franco francese	198,87
Lira sterlina	1652,50
Marco germanico	455,975
Scellino austriaco	62,368
Escudo portoghese	18,20
Peseta spagnola	11,717
Yen giapponese	4,478

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro per l'anno 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, registrato il 14 febbraio 1978, con il quale il dott. Francesco Belmonte è stato nominato componente supplente della commissione di esami presso la corte di appello di Catanzaro in sostituzione del dottor Bruno Sgromo;

Letta la nota con la quale il presidente della predetta corte di appello, propone la sostituzione del dott. Fabiano Cinque, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con il dott. Francesco Belmonte e la nomina del dott. Domenico Pudia a componente supplente;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Belmonte, avvocato generale presso la corte di appello di Catanzaro è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Fabiano Cinque.

Il dott. Domenico Pudia, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Francesco Belmonte.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 160

(8540)

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro per l'anno 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota con la quale il presidente della corte di appello di Catanzaro propone la sostituzione del dott. Fabiano Cinque, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con il dott. Francesco Belmonte, già componente supplente e la nomina del dottor Domenico Pudia a componente supplente;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Belmonte, avvocato generale presso la corte di appello di Catanzaro è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Fabiano Cinque.

Il dott. Domenico Pudia, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Francesco Belmonte.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 159

(8541)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, a ventiquattro posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, n. 212, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che, detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni, sono disponibili ventiquattro posti nella categoria degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti della Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto di far luogo alla immediata copertura dei succitati ventiquattro posti;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a ventiquattro posti di operaio comune, nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'intero, ripartiti tra le seguenti qualifiche di mestiere:

	Numero dei posti
cameriere	2
cuoco	1
elettricista	8
falegname	4
giardiniere	1
manovale specializzato per il trasporto di materiali	8

Dei predetti ventiquattro posti, un posto nella qualifica di mestiere di elettricista è riservato ai militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme, ai sensi del secondo comma dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Gli aspiranti debbono indicare, nella domanda di ammissione al concorso, per quali tra i posti sopraindicati intendano concorrere.

Coloro che intendano concorrere per i posti di più qualifiche di mestiere, tra quelle indicate al primo comma del presente articolo, debbono presentare domande separate.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suindicato, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del marito preceduto dalla parola « coniugata »);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche, nello ordine, nello schema allegato al presente bando.

Gli aspiranti debbono unire alla domanda i documenti comprovanti il possesso dei titoli, indicati al successivo art. 5.

Non si terrà conto delle domande mancanti dei suddetti documenti, nè verranno presi in considerazione i documenti spediti o presentati alle prefetture o al Ministero successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli dovranno essere prodotti in originale, o in fotocopia autenticata conforme alle leggi sul bollo.

Art. 5.

Titoli valutabili

Ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9 sono valutabili i titoli appresso indicati:

1) titoli di servizio relativi a mansioni identiche a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre;

2) titoli di servizio relativi a mansioni analoghe a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre o titoli vari che possono, comunque, dimostrare una maggiore capacità per lo espletamento delle mansioni inerenti al posto, per il quale lo aspirante concorre, e diplomi professionali o di specializzazione;

3) titoli di studio e, nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro il termine di cui all'art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

I servizi prestati saranno valutati qualora i relativi certificati indichino il giorno, mese ed anno dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro nonchè le mansioni effettivamente svolte.

Le attestazioni relative ai servizi prestati presso aziende private, debbono essere corredate di uno stralcio, in fotocopia, del libretto di lavoro, debitamente autenticato in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risultino i servizi stessi, o, in mancanza, di altra adeguata documentazione pubblica.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

TITOLI DI PRECEDENZA E DI PREFERENZA

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione, i documenti (indicati nel successivo art. 8), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza o preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) *mutilato o invalido civile: attestato della commissione* sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni.

Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra od equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro od equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulta la paternità;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o modello 69-*ter*, a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto *legislativo luogotenenziale* 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; ai cittadini italiani trasferitisi dalla Jugoslavia ai sensi dell'articolo 3 del trattato italo-jugoslavo firmato a Osimo il 10 novembre 1975: attestazione rilasciata dal prefetto;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): attestato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18) se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

FORMAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICITÀ ED IMPUGNATIVE DELLA GRADUATORIA E DELLA DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

Art. 9.

Le graduatorie relative ai posti delle singole qualifiche di mestiere, formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati (tenuto conto delle preferenze di legge) vengono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEI VINCITORI

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, al-

tresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso. Coloro che, per l'ammissione al concorso, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione, al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, negli elenchi degli aventi titolo di cui all'art. 19 della succitata legge n. 482 del 1968;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impedisca il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di *cui al primo comma del presente paragrafo e), comprovante che* l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (*servizi civili*) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 11, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 11.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al *quale aspirano.*

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernente la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

NOMINA DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

Trattamento economico

I vincitori del concorso sono nominati operai comuni in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico: stipendio annuo lordo (paramentro 115) di L. 845.250, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed alle eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1978

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1978
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 89

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . . . residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a diciannove posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1978, per la seguente qualifica . . . . . .

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (o motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (v. nota);

e) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso la scuola (o lo istituto) . . . . ;

f) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

g) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso è il seguente . . . . . e si impegna a far conoscere le eventuali successive variazioni;

h) di non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare i servizi e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti);

i) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Unisce i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli, di cui all'art. 5 del bando di concorso:

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

Data, ...

Firma . .
(da autenticare da una delle autorità indicate nell'art. 4, penultimo comma, del bando di concorso)

Nota. — In caso contrario, i concorrenti dovranno indicare i carichi pendenti, i procedimenti penali conclusisi con decisione diversa dal proscioglimento o dalle assoluzioni con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè non commesso dallo imputato), le eventuali condanne riportate, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, condono o riabilitazione. Dovranno, altresì, essere dichiarate le eventuali misure di prevenzione subite, specificandone la natura.

(8599)

Concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1978, registro n. 9 Interno, foglio n. 260, con il quale è stato nominato coadiutore dattilografo nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno soltanto un sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i trentacinque posti messi a loro disposizione ai sensi del combinato dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

Constatato che il predetto sottufficiale ha rinunciato alla nomina;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno, vi sono trentacinque posti da coprire giusta quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Considerato che il citato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che alla copertura dei posti, riservati nei ruoli del personale della carriera esecutiva dei sottufficiali di pubblica sicurezza che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso, per esami, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto, nel Corpo predetto, almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per l'accesso ai ruoli del personale dell'Amministrazione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare, nel predetto ruolo, agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che, a detti posti, non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, presso gli uffici periferici di una delle seguenti sedi:

Agrigento	Imperia
Alessandria	Isernia
Ancona	L'Aquila
Arezzo	Lecce
Asti	Livorno
Ascoli Piceno	Mantova
Bari	Modena
Benevento	Novara
Bergamo	Padova
Bologna	Parma
Brescia	Perugia
Cagliari	Pordenone
Campobasso	Potenza
Catania	Roma
Catanzaro	Savona
Chieti	Torino
Como	Treviso
Cremona	Trieste
Ferrara	Varese
Foggia	Venezia
Genova	Vercelli
Grosseto	Verona

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai rispettivi comandi, i quali, dopo aver apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo e presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova scritta*:

1) tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

B) *Prova pratica di dattilografia*:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) *Il colloquio verte sulle seguenti materie*:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia avranno luogo a Roma, presso questo Ministero, Palazzo Viminale, piano terra, nuovo salone delle conferenze, nei giorni 26 *e* 27 *gennaio* 1979, *alle ore* 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dello interno.

A detta prova sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno con lo stipendio annuo lordo di L. 882.000 (parametro 120), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di ag-

giunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto, nei sensi risultanti dalla premesse delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1978

p. *Il Ministro:* BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1978
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 205

(8510)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° luglio 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale P.T. di Parma 20 dicembre 1975, n. 2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantatre posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1975, n. 1.

(8296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11370 in data 23 luglio 1975, modificato con successivo decreto n. 12623 in data 1° settembre 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974;
Visto il proprio decreto n. 18688 in data 24 settembre 1976, modificato con successivo decreto n. 20426 in data 16 ottobre 1976, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreti dell'assessore regionale per la sanità n. 15753 del 21 aprile 1977 e n. 17392 del 5 dicembre 1977;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Campo Salvatore	punti 48,00	su 100
2. Cirone Giuseppe	» 47,76	»
3. Cuccia Vincenzo	» 47,55	»
4. Cammalleri Rosario	» 47,00	»
5. Pecoraro Giorgio	» 46,63	»
6. Musotto Maria Ada	» 45,82	»
7. Abbate Giuseppe	» 45,26	»
8. Bruno Girolamo	punti 45,00	su 100
9. Ceravolo Gaetano	» 44,05	»
10. Miceli Stefano	» 43,79	»
11. Cacciatore Giuseppe	» 40,27	»
12. Puglisi Pasquale	» 38,12	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 3 ottobre 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23352 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974;
Visti i fascicoli dei suddetti concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi indicato da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione al concorso in argomento;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Campo Salvatore: Balestrate;
2) Cirone Giuseppe: Casteldaccia;
3) Cuccia Vincenzo: Polizzi Generosa;
4) Cammalleri Rosario: Roccamena;
5) Pecoraro Giorgio: Prizzi (seconda condotta);
6) Musotto Maria Ada: Cefalù (centro urbano);
7) Abbate Giuseppe: Pollina;
8) Bruno Girolamo: Monreale (centro urbano);
9) Ceravolo Gaetano: Isola delle Femmine;
10) Miceli Stefano: Palazzo Adriano;
11) Cacciatore Giuseppe: Petralia Soprana;
12) Puglisi Pasquale: Prizzi (prima condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 3 ottobre 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

(8465)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(3885/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno);
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di dermosifilopatia;
un posto di assistente di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3878/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(3873/S)

OSPEDALE CIVILE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(3874/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(3875/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. GALATEO » DI LECCE

Concorso a quattro posti di assistente tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lecce.

(3877/S)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(3870/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(3871/S)

OSPEDALE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(3888/S)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI-VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(3876/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(3906/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(3884/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a due posti di assistente geriatra

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di assistente geriatra, di cui uno addetto alla terza divisione geriatrica e uno alla quinta (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(3882/S)

OSPEDALE « G. GUICCIARDINI » DI VALDOBBIADENE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(3887/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3889/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3890/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TRÊIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(3872/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1978, n. **17**.

Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti ed articolazioni del servizio antincendi

Il servizio antincendi cura la prevenzione e la estinzione degli incendi, presta i soccorsi tecnici urgenti e, secondariamente, anche quelli non urgenti, purchè compatibili con i compiti d'istituto e semprechè i mezzi disponibili da parte del servizio siano gli unici idonei allo scopo. I soccorsi tecnici non urgenti e le visite ed i servizi di vigilanza ai fini della prevenzione antincendi sono svolti a pagamento.

Il servizio antincendi provvede altresì, nell'ambito della normativa disposta dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza, alla protezione, al soccorso, all'assistenza in favore delle popolazioni ed alla preservazione dei beni in caso di calamità di ogni genere, nonchè al ripristino dei servizi essenziali alla vita delle popolazioni medesime.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in ordine all'applicazione nei territori delle province di Trento e di Bolzano delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernente la protezione civile.

Il servizio antincendi è ordinato sulla base dell'art. 63 della IV convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificata con legge dello Stato 27 ottobre 1951, n. 1739, e deve rispondere alle disposizioni contenute in tale articolo.

Il servizio antincendi comprende:

1) i corpi permanenti dei vigili del fuoco, nell'ambito di ciascuno dei quali possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori, nonchè un servizio di prevenzione incendi;

2) i corpi volontari dei vigili del fuoco, nell'ambito dei quali può essere organizzato un servizio sommozzatori, qualora si manifesti la necessità, che, nel territorio di sua competenza, il Corpo provveda anche all'espletamento di tale servizio;

3) le unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei corpi volontari dei vigili del fuoco;

4) le scuole provinciali antincendi;

5) le squadre aziendali antincendi.

Art. 2.

Delega di funzioni amministrative

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi sono esercitate, per delega della Regione, dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, a disciplinare la costituzione, presso ogni comune o consorzio di comuni, di almeno un corpo volontario dei vigili del fuoco, nonchè la organizzazione e la spesa nella materia delegata con riferimento al rispettivo territorio provinciale. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi antincendi devono essere previste l'istituzione obbligatoria, presso ogni comune o consorzio di comuni, di un servizio di pulitura dei camini, nonchè l'emanazione obbligatoria, da parte di ogni comune, di un regolamento per prevenire il pericolo d'incendi.

La giunta regionale si sostituisce alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge sono definitivi.

Art. 3.

Trasferimento di uffici, di personale e di beni

Per rendere possibile alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio organico delle funzioni alle stesse delegate ed il coordinamento con quelle loro proprie, gli uffici degli ispettori provinciali del servizio antincendi di Trento e di Bolzano e tutto il personale di ruolo e non di ruolo addetto agli uffici medesimi, nonchè quello appartenente ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle province autonome di Trento, rispettivamente di Bolzano.

Il trasferimento degli uffici è disposto mediante decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale di cui al primo comma è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce i ruoli provinciali antincendi e detta le norme necessarie per l'amministrazione del personale. Al personale trasferito sono garantiti la posizione di stato giuridico acquisita nei ruoli regionali ed il trattamento economico in godimento.

L'amministrazione regionale rimborsa alle province autonome di Trento e di Bolzano, su presentazione di documentata richiesta, l'integrazione dell'indennità di buonuscita spettante, all'atto del collocamento a riposo, al personale regionale che transiterà nei ruoli provinciali, in applicazione della presente legge, per il servizio prestato in Regione e per i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10. Non si procede al rimborso dell'integrazione dovuta per il servizio prestato dal personale regionale nella posizione prevista dal primo comma dell'art. 6 della presente legge.

Con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro il termine di cui al secondo comma, sono altresì trasferiti al patrimonio delle province autonome di Trento, rispettivamente, di Bolzano i beni immobili di proprietà della Regione destinati ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, rispettivamente, di Bolzano, nonchè i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, in dotazione ai corpi stessi.

Il decreto di cui al precedente comma costituisce titolo per la intavolazione e la voltura catastale della proprietà dei beni immobili, nonchè per la trascrizione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nello stesso indicati, a nome delle province. La intavolazione e la voltura, nonchè la trascrizione sono effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.

Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessioni, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del menzionato decreto di trasferimento, rimanendo a carico della Regione la definizione di eventuali controversie pendenti in ordine ai beni trasferiti.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Nuovi compiti della cassa regionale antincendi

A decorrere dal 1° gennaio 1979, e fino a quando non verrà diversamente disposto con leggi provinciali ai sensi del precedente art. 2, le funzioni amministrative attualmente esercitate dal consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi sono svolte dalle sezioni provinciali del consiglio stesso sotto la presidenza del competente assessore provinciale.

Il bilancio della sezione provinciale fa parte come allegato del bilancio della rispettiva provincia.

Il consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, provvederà alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti ed all'attribuzione degli stessi alla rispettiva sezione provinciale.

Fino all'emanazione di un'apposita legge regionale, il consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi svolge le funzioni di organo consultivo della Regione in materia antincendi con la denominazione di « Comitato consultivo per lo ordinamento dei servizi antincendi ». Il consiglio può essere integrato, a tal fine, con tecnici ed esperti nominati dalla giunta regionale in relazione ai problemi da esaminare.

Art. 5.

Assegnazione di fondi alle province per l'esercizio delle funzioni delegate

Per l'attuazione della presente legge la Regione iscrive annualmente in bilancio, a partire dall'esercizio 1979, un fondo da ripartirsi in parti eguali, tra le province autonome di Trento e di Bolzano corrispondente alla somma degli importi iscritti ai capitoli di spesa numeri 100, 101, 104, 1530 e 1535 dell'esercizio 1978, maggiorata della quota risultante dall'applicazione all'anzidetta somma, della percentuale d'incremento del gettito complessivo delle entrate, per tributi dello Stato devoluti alla Regione, risultante dalle previsioni di entrate del bilancio regionale di ogni anno finanziario, rispetto a quelle finali dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti del bilancio presentati in consiglio regionale, ed incrementato con l'ammontare del contributo di cui all'art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è versato alla Regione in misura pari al 5 per cento dell'ammontare complessivo dei premi annualmente riscossi.

Art. 6.

Norma transitoria

Fino a quando non si sarà provveduto al trasferimento nei ruoli provinciali, ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3, del personale nello stesso comma indicato, il personale suddetto è messo a disposizione delle province medesime mediante decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le province assumono, a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1979, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse ed accessorie dovute al personale antincendi di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione delle province medesime.

La durata del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, per l'esercizio dei compiti previsti all'ultimo comma dell'art. 4, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui allo stesso comma; per l'esercizio dei compiti previsti al primo comma dell'art. 4, fino alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi provinciali di cui al comma medesimo.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi regionali e provinciali, rimangono in vigore, in quanto applicabili, la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti di esecuzione della stessa, intendendosi sostituite le province autonome alla Regione in relazione alle funzioni delegate.

Nei procedimenti di concorso pubblico per la nomina alla qualifica iniziale nella carriera direttiva del ruolo tecnico ufficiali del servizio antincendi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal requisito del limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo della Regione e dello Stato, compresi gli appartenenti alle Forze armate, in applicazione dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 7.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità conseguenti all'acquisizione delle entrate, alla soppressione dei capitoli di spesa e alle maggiori entrate derivanti dall'incremento del gettito dei tributi statali devoluti alla Regione, così come indicato nel precedente art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

(8235)

LEGGE REGIONALE 26 settembre 1978, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, contenente norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 27 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, è inserito il seguente nuovo art. 1-*bis*:

« Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio regionale ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I referendum abrogativi si effettuano, una volta all'anno, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile ».

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata dal presidente della giunta regionale, d'intesa con il presidente della Corte d'appello di Trento e con il commissario del Governo competente, per un giorno compreso nel periodo previsto all'art. 10. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione ».

Art. 3.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge il referendum già indetto in provincia di Trento per il 22 ottobre 1978 si effettuerà, nell'anno 1979, nel periodo di cui al precedente art. 2.

La nuova data di effettuazione del referendum viene fissata dal presidente della giunta regionale d'intesa con il presidente della corte d'appello di Trento e con il commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, addì 26 settembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

(8236)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783090)